



COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa n. 579 del 25/06/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 – ART. 45 E 46 CCRL 19 LUGLIO 2023 – CONSORZIO BOSCHI CARNICI.

CUP: / CIG:

VISTE:

- la delibera di Assemblea n. 7 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027 e relativi allegati;

- la delibera del Comitato esecutivo n. 20 del 20/02/2024 con la quale è stata aggiornata la macrostruttura dell'ente ridefinendo le denominazioni dei Servizi;

RICHIAMATA la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 25/03/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2025;

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente n. 2 del 25/03/2025 con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente, al dott. Claudio Del Fabro;

- il decreto del Presidente n. 3 del 01/04/2025 di nomina ed attribuzione delle funzioni al suddetto Direttore Generale;

- la determina n. 279 del 01/04/2025 con la quale, fra l'altro, è stato disposto di nominare la dipendente Genny Deotto nel ruolo di titolare della posizione organizzativa afferente all'area SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE, con decorrenza 01/04/2025;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra la Comunità di Montagna della Carnia (di seguito Comunità della Carnia) e il Consorzio Boschi Carnici che prevede l'esercizio in forma associata della funzione "Gestione del Personale";

PREMESSO che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

PREMESSO che il Contratto Collettivo Regionale di lavoro inerente il Personale del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - area Enti Locali – triennio normativo ed economico 2019-2021 è stato sottoscritto in data 19 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 in base al quale a partire dal 1° gennaio 2023 in ciascun ente è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 10 del sopra citato art. 45 gli oneri delle voci stipendiali diverse dalle risorse stabili e variabili del Fondo, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti e che sono soggetti ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del CCRL 19.07.2023, ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. n. 66/2003, è disapplicato l'art.17 comma 8 del CCRL 01.08.2002 che limitava le risorse finanziarie che potevano essere utilizzate dagli Enti per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario a quelle destinate nel 1998;

VISTO l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 che individua delle modalità di calcolo delle risorse stabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2016 e delle risorse variabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale tra enti del Comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023;

CONSIDERATO che le risorse stabili del fondo sono incrementate annualmente:

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13^a mensilità e che l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (art. 45 comma 7);
- per gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 della quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente numero di unità (art. 45 comma 9);

CONSIDERATO che le risorse variabili del fondo sono incrementate annualmente:

- dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni (art. 45 comma 8 lett. a));
- dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza (art. 45 comma 8 lett. b));
- per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 45 comma 8 lett. c));

RICHIAMATA la legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18, prevenendo l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia con un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento, abolendo il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1185 del 14.12.2020 che sancisce i criteri per l'applicazione del principio di sostenibilità delle spese di personale per gli Enti del Comparto;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Consorzio Boschi Carnici relativa alla quantificazione per l'anno 2025 delle altre voci stipendiali accessorie richiamate al comma 10 dell'art. 45 CCRL 19.07.2023;

RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale del Comparto per l'anno 2025 per il Consorzio Boschi Carnici ai sensi del CCRL 19.07.2023 come da allegato al presente atto;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo risulta essere materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

CONSIDERATO che l'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 richiede la certificazione dell'organo di revisione dell'ente per il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di

bilancio, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

RICHIAMATO il vigente contratto Collettivo Regionale di Lavoro Comparto Unico (area non dirigenti);

ACCERTATA l'assenza di un potenziale conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci in data 09.11.2020;

VISTA la l.r. n. 18/2016 e s.m.i.;

VISTA la l.r. n. 21/2019 e s.m.i.;

VISTI i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti regolamenti della Comunità Montana della Carnia:

- Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale, dei requisiti per l'accesso e delle modalità concorsuali della Comunità Montana della Carnia approvato con Deliberazione del C.D. n. 144 del 23-9-1999 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, si applicano alla Comunità di Montagna della Carnia i regolamenti della Unione Territoriale Intercomunale della Carnia fino all'adozione di propri regolamenti;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

- 1) costituire, ai sensi del CCRL 19.07.2023, il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025, nonché individuare gli oneri previsti per le altre voci stipendiali accessorie richiamate al comma 10 dell'art. 45 CCRL 19.07.2023 del personale non dirigente del Consorzio Boschi Carnici come da prospetti Allegato 1 (costituzione) e 2 (voci stipendiali accessorie) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti dell'Ente interessato per l'emissione del parere necessario;
- 3) trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali e alle RSU dell'Ente interessato, se nominate, per l'informativa sindacale;
- 4) trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell'Ente interessato;
- 5) disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69.

RIFERIMENTI CONTABILI					
Soggetto	Anno	Miss. - Progr.	P.C.F.	Capitolo	Importo
Soggetto	Anno	Tit. – Tipologia – Categoria		Capitolo	Importo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Genny Deotto*)

Titolare di Posizione Organizzativa
(*Genny Deotto / InfoCert S.p.A.*)
Atto sottoscritto digitalmente

Ufficio: GESTIONE DEL PERSONALE
Predisposta da: **Ilenia Craighero**
Fascicolo: 2025 - 3.4/27

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO

art. 45 e 46 del CCRL 2023

RISORSE STABILI

A.1 Comma 1 - CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI

- a) Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016

	Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016			
	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016	A	917,00		-
	B	1.016,00		-
	C	1.177,00		-
	D	2.271,00	1,00	2.271,00
	PLS	1.012,00		-
	PLA	1.124,00	1,00	1.124,00
	PLB	1.944,00	1,00	1.944,00
	PLC	2.235,00		-
	FA	1.092,00		-
	FB	1.177,00		-
	FC	2.271,00		-
	Totale complessivo		3,00	5.339,00

5.339,00

- b) Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021

A.2 Comma 7 - Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Annotazioni	Importo
Totale complessivo	-

-

A.3 Comma 5 e 12 - Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
A	917,00		-
B	1.016,00		-
C	1.177,00		-
D	2.271,00		-
PLS	1.012,00		-
PLA	1.124,00		-
PLB	1.944,00		-
PLC	2.235,00		-
FA	1.092,00		-
FB	1.177,00		-
FC	2.271,00		-
Totale complessivo		-	-

-

A.4 Comma 9 - Incrementi stabili dell'organico

Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i paramentri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
A	917,00		-
B	1.016,00		-
C	1.177,00	1,00	1.177,00
D	2.271,00		-
PLS	1.012,00		-
PLA	1.124,00		-
PLB	1.944,00		-
PLC	2.235,00		-
FA	1.092,00		-
FB	1.177,00		-
FC	2.271,00		-

Totale complessivo		1,00	1.177,00	1.177,00	
A	TOTALE RISORSE STABILI			6.516,00	
RISORSE VARIABILI					
B.1 Comma 3 - Personale in servizio al 31 dicembre 2020					
A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato , in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00					
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse variabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
	A	720,00		-	
	B	720,00		-	
	C	720,00		-	
	D	720,00	1,00	720,00	
	PLS	720,00		-	
	PLA	720,00	1,00	720,00	
	PLB	720,00	1,00	720,00	
	PLC	720,00		-	
	FA	720,00		-	
	FB	720,00		-	
	FC	720,00		-	
Totale complessivo			3,00	2.160,00	
				2.160,00	
B.2 Comma 12 - Trasferimenti di personale					
Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito					
	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo	
	A	720,00		-	
	B	720,00		-	
	C	720,00		-	
	D	720,00		-	
	PLS	720,00		-	
	PLA	720,00		-	
	PLB	720,00		-	
	PLC	720,00		-	
	FA	720,00		-	
	FB	720,00		-	
	FC	720,00		-	
	Totale complessivo			-	-
				-	
B.3 Comma 8 - Risorse variabili - incrementi annuali					
Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:					
a)	dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni Art. 45 - D.Lgs n. 36/2023- Incentivi alle Funzioni Tecniche			11.000,00	
b)	dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro				
c)	per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (euro 720,00), in proporzione alle unità dipersonale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (Diritti derivanti da invenzioni industriali)			720,00	
d)					
B.4 Comma 13 - Forme Associative - assegnazione temporanea					
Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa					
	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Mesi di assegnazione	Percentuale assegnazione	Importo annuo complessivo
	720,00				-
	720,00				-
	720,00				-
	720,00				-
Totale complessivo		-		-	-
					-
B	TOTALE VARIABILI			13.880,00	
C	TOTALE FONDO			20.396,00	

Ente

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

PROSPETTO N. 2

Annualità

2025

Foglio per la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 CCRL19.07.2023

DETERMINAZIONE DELLE VOCI CON FINANZIAMENTO A BILANCIO**1) INDENNITA' FINANZIATE DA BILANCIO - art. 45 c. 10****Importi**

Indennità di turnazione (art. 3 CCRL 2018)

Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL come modificato dall'art. 39 CCRL2023)

Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5 CCRL2018)

Indennità di condizione di lavoro (*ex disagio, rischio, maneggio valori*) (art. 6 CCRL2018 - art. 38 CCRL2023)

precedente indennità attività particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002

precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)

precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)

Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 7 CCRL2018)

Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25 CCRL2018)

Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26 CCRL 2018 come modificato dall'art. 40 CCRL2023)

Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)

Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)

Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL 2002

Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002

Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023

Indennità professionale personale educativo (art. 37 c. 1 lett. c) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023

Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023

Indennità professionale insegnanti (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023

Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002) - art. 38 CCRL2023

Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)

Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)

Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004

Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004

Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86 CCR

Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004

Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006

Indennità operatori NUE (art. 41 CCRL2023)

Indennità per peculiari funzioni operative su viabilità di area vasta (art. 42 CCRL2023)

Indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari (art. 43 CCRL2023)

Altro: Specificare la fonte normativa

Altro: Specificare la fonte normativa

Altro: Specificare la fonte normativa

Altro: Specificare la fonte normativa

Altro: Specificare la fonte normativa

Altro: Specificare la fonte normativa

Totale indennità finanziata a bilancio

3.500,00

2) LAVORO STRAORDINARIO

4.000,00

Totale complessivo

7.500,00